

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2899**PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa dei Deputati GOMEZ D'AYALA, MICELI, GRIFONE, AUDISIO, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, BIANCO, CALASSO, COMPAGNONI, CORBI, FOGLIAZZA, MARABINI, MARILLI, MASSOLA, PIRASTU, VILLANI

Annunziata il 6 maggio 1957

Disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il danno subito a cagione delle avversità atmosferiche dalle aziende agricole nell'annata agraria 1955-56 destò un profondo allarme nel Paese ed impose l'adozione di alcune misure volte ad agevolare la ripresa delle coltivazioni, che risultarono maggiormente danneggiate.

Tra l'altro, pur nella diversità dei giudizi in ordine ai provvedimenti da adottare in sede legislativa, fu sottolineata la opportunità nella occasione di gravi avversità atmosferiche di una adeguata riduzione della rendita fondiaria, perchè le conseguenze dell'avverso andamento stagionale non abbiano a ricadere per l'avvenire soltanto sull'impresa produttiva.

Nessun provvedimento fu però adottato nella fiducia che attraverso l'operato delle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 del decreto 1° aprile 1947, n. 277, nonchè delle Sezioni specializzate presso i tribunali, le controversie tra proprietari terrieri e fittuari sarebbero state composte in via equitativa con reciproca soddisfazione delle parti.

Tuttavia se nelle occasioni innanzi dette le Commissioni tecniche provinciali, in considerazione dell'entità del danno subito dalle aziende agricole in affitto e delle difficoltà della ripresa produttiva, hanno sempre deliberato per le zone maggiormente colpite alcune, sia pur modeste, riduzioni dei canoni

di affitto, in proporzione alla entità stessa dei danni provocati dalle ondate di maltempo, in modo diverso, si sono orientate le sezioni specializzate istituite presso i singoli tribunali, le quali, come è noto, non ritengono in alcun modo vincolanti per la magistratura le determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali.

Così ad esempio, nonostante la gravità del danno determinatosi nell'annata agraria 1955-56, non solo le controversie innanzi dette non sono state composte, ma soprattutto nelle zone dove maggiore è stato il danno, i rapporti tra proprietari e fittavoli risultano ancora oggi estremamente tesi.

Le considerazioni innanzi esposte hanno sottolineato la opportunità che le determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali siano rese con provvedimento legislativo — come del resto è generalmente auspicato — vincolanti per la magistratura sia pure limitatamente alla ipotesi delle aziende fittuarie danneggiate dagli eventi atmosferici.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge che prevede necessariamente anche la proroga del termine per la presentazione dei ricorsi alle sezioni specializzate per consentire il godimento del beneficio da parte delle aziende fittuarie danneggiate nell'annata 1955-56.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella revisione dei canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche le sezioni specializzate per l'affitto applicheranno le riduzioni nella misura determinata dalle commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° aprile 1947, n. 277.

ART. 2.

Il termine per la proposizione dei ricorsi per le revisioni di cui all'articolo precedente relativamente all'annata agraria 1955-56 è riaperto e prorogato a 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.